

COMUNICAZIONE RAPPORTI FINANZIARI

**MANUALE PER LE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA
(HOLDING INDUSTRIALI)**

1. Gli obblighi delle holding industriali	2
2. Che cosa rilevare e comunicare	2
3. Le comunicazioni dei rapporti finanziari	2
3.1. <i>L'attribuzione di un codice identificativo al rapporto o all'operazione finanziaria.....</i>	3
3.2. <i>I tipi di rapporto.....</i>	3
3.3. <i>I tipi di comunicazione.....</i>	3
3.4. <i>I soggetti collegati</i>	3
3.5. <i>Predisposizione ed invio della comunicazione.....</i>	4
3.6. <i>Ricevute e controlli</i>	4
3.7. <i>La fotografia di consistenza</i>	5
4. Richieste di informazioni	5
5. Sanzioni	5
6. Considerazioni finali e raccomandazioni.....	6

1. Gli obblighi delle holding industriali

Le società esercitano in via prevalente l'assunzione di partecipazione in soggetti diversi dagli intermediari finanziari quando, dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, più del **50% del totale dell'attivo** dello stato patrimoniale è formato da:

- l'ammontare delle **partecipazioni** in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (banche, ecc.), ovvero in soggetti industriali;
- **altri elementi** patrimoniali (p.e. crediti, anticipi, obbligazioni e altri titoli) intercorrenti con i medesimi soggetti partecipati.

Queste società, dette anche "**holding industriali**", devono:

- a) **rilevare** separatamente qualsiasi **rapporto** intrattenuto e/o **operazione finanziaria** effettuata¹,
- b) **comunicare** all'Anagrafe Tributaria l'**esistenza** dei rapporti e delle operazioni, la loro **natura**, i loro **titolari** ed i **soggetti** che li intrattengono o le effettuano, compresi i loro **codici fiscali**.

(art. 12 DLGS 142/2018, art. 162-bis DPR 917/1986, art. 10 DLGS 141/2010, art. 7 DPR 605/1973)

2. Che cosa rilevare e comunicare

I principali rapporti che le holding industriali devono comunicare all'Anagrafe Tributaria sono:

- le **partecipazioni**, se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie,
- i **finanziamenti** ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate,
- i **prestiti obbligazionari**, sia se emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia se emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding stesse,
- il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo (**cash pooling**),
- il rilascio di **garanzie** a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding, a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (escluse le garanzie già comprese nel contratto di finanziamento).

(Circolare 18/E del 4 aprile 2007, FAQ Agenzia delle Entrate del 2 febbraio 2018)

3. Le comunicazioni dei rapporti finanziari

Le holding industriali devono presentare la prima comunicazione dei rapporti finanziari nel mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio in cui viene superato il 50% del totale dell'attivo.

Eventuali successivi invii devono essere effettuati **ogni mese**², in caso di **modifiche**, attivazione di **nuovi rapporti** finanziari o loro **chiusura**. Nel caso non ci siano dati da comunicare, non si effettua alcuna comunicazione.

¹ escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale d'importo unitario inferiore a 1.500 euro

² la comunicazione deve essere inviata nel mese solare successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese cada di sabato o domenica o sia festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo del mese successivo

Le holding industriali devono effettuare l'invio direttamente, senza possibilità di ricorrere a intermediari.

E' previsto l'invio della comunicazione dei saldi e dei movimenti riferiti all'intero anno solare, entro il **15 febbraio** di ogni anno: questo obbligo è però escluso per i tipi di rapporto usualmente intrattenuti dalle holding industriali, di seguito indicati, che frequentemente si trovano in condizioni di **esonero** dall'obbligo³.

3.1. L'attribuzione di un codice identificativo al rapporto o all'operazione finanziaria

Le holding industriali devono attribuire un codice ad ogni singolo rapporto o operazione, in occasione del suo inizio, da utilizzare per le successive variazioni e/o per la chiusura dello stesso. Il **codice identificativo univoco** del rapporto finanziario è precompilato nella sua parte iniziale⁴, alla quale devono essere aggiunte manualmente le informazioni ritenute utili dalla holding per identificare il rapporto, oppure un numero progressivo⁵. Il codice identificativo si inserisce nella comunicazione.

3.2. I tipi di rapporto

I rapporti e le operazioni finanziarie si distinguono per "tipo", a seconda del quale variano le informazioni richieste nella comunicazione.

Il tipo di rapporto si inserisce nella comunicazione. Le holding industriali utilizzano usualmente i seguenti:

- **01** Cash pooling, da parte della sola capogruppo o "pool leader"
- **16** Garanzie
- **18** Finanziamenti
- **22** Partecipazione
- **99** Altri rapporti

3.3. I tipi di comunicazione

Le holding industriali comunicano usualmente:

a) con invio "**ordinario**", ovvero nel mese successivo a quello di riferimento

- **1** Nuovi rapporti
- **5** Chiusure rapporti

b) con invio "**straordinario**", ovvero oltre il termine suddetto

- **1** Nuovi rapporti
- **2** Aggiornamento o sostituzione rapporti

3.4. I soggetti collegati

Per ogni rapporto e/o operazione deve essere individuati, ed inseriti nella comunicazione, i soggetti collegati. Le holding industriali devono quindi usualmente indicare con i seguenti "codici ruolo":

³ l'esonero si applica ai tipi di rapporto 16, 18, 22 e 99. Non si applica al tipo di rapporto 01, da usare per il cash pooling

⁴ codice fiscale del soggetto obbligato e dall'anno in corso (es.: 02028120240_2021_)

⁵ si possono utilizzare numeri, lettere (solo maiuscole) ed il carattere "_", p.e. 02028120240_2021_NOME_001

- **0** Titolare del rapporto o dell'operazione, ovvero controparte
- **5** Delegato o procuratore, ovvero colui che agisce con delega o procura
- **7** Titolare effettivo, come rilevabile ai sensi della normativa antiriciclaggio⁶

Il codice ruolo **8** Garantito viene utilizzato soltanto per le garanzie ricevute dalle holding.

E' possibile indicare più soggetti titolari effettivi.

I dati richiesti sono per le persone fisiche il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita, per le persone giuridiche il codice fiscale, la denominazione sociale, la sede legale.

3.5. Predisposizione ed invio della comunicazione

Come già detto, le holding industriali devono effettuare l'invio **direttamente**, senza possibilità di ricorrere a intermediari.

Per essere in grado di farlo, devono preventivamente:

- essere registrate ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**),
- registrarsi presso un'apposita struttura informatica "**SID**" (**Sistema di Interscambio Dati**), tramite la quale si trasmettono telematicamente i file delle comunicazioni, secondo le specifiche tecniche vigenti, scegliendo il canale di trasmissione da utilizzare (PEC o FTP),
- disporre di un proprio **certificato** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (da utilizzare per la predisposizione dei flussi da trasmettere e/o per l'elaborazione dei flussi predisposti dall'Agenzia),
- munirsi del **software SID** dedicato allo specifico servizio.

Le holding industriali devono quindi dotarsi di un separato **apposito software** per predisporre ed elaborare le comunicazioni, generando i file telematici da inviare.

Questi file sono sottoposti a controllo di correttezza formale, compressi e crittografati, e firmati digitalmente tramite il software SID - Gestione flussi anagrafe rapporti. Il software SID, se il controllo formale è andato a buon fine, genera i **due file** che devono essere inviati.

È possibile inviare i file con due modalità alternative:

- il **canale FTP**, attraverso un proprio nodo di interscambio o tramite uno dei nodi di interscambio preventivamente accreditati da gestori che offrono a terzi questa possibilità di transito
- il **canale di Posta Elettronica Certificata (PEC)** solo per file di dimensione non superiore a 20 MB. Le caselle di posta elettronica certificata a cui inviare il file telematico sono sid1@pcert.agenziaentrate.it, sid2@pcert.agenziaentrate.it, sid3@pcert.agenziaentrate.it, sid4@pcert.agenziaentrate.it, sid5@pcert.agenziaentrate.it.

L'e-mail PEC deve essere inviata alla prima casella in elenco. Qualora si ricevesse avviso di mancata consegna o indisponibilità del servizio, si può utilizzare la casella successiva procedendo in questo modo finché non si ottiene ricevuta di avvenuta consegna.

(provvedimento n. 13352/2016 dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016)

3.6. Ricevute e controlli

Tramite la stessa modalità in cui è stato inviato il file, l'Anagrafe tributaria fornisce:

- a) una **ricevuta** in fase di accoglienza del file, immediata, che può avere uno dei seguenti riscontri:

⁶ art. 20 DLGS 231/2007

- comunicazione accolta totalmente con esito positivo
- comunicazione accolta totalmente, con segnalazioni
- comunicazione accolta parzialmente
- comunicazione scartata

Per decriptare il file di ricevuta si deve utilizzare il SID.

b) un'eventuale **file di esito di elaborazione**, a distanza di tempo (anche oltre il mese). Anche per decriptare il file di esito si deve utilizzare il SID.

In base alla tipo di ricevuta e di esito, occorre eventualmente sanare la comunicazione con un'ulteriore comunicazione contenente i dati necessari per correggere quanto precedentemente inviato.

3.7. La fotografia di consistenza

L'Anagrafe Tributaria invia annualmente, tramite PEC, la situazione risultante alla data di riferimento (in genere il 30 Settembre). Tale flusso di dati viene denominato "Fotografia di consistenza" e consente alle holding operative di verificare la coerenza tra i dati comunicati e la situazione effettiva.

Per decriptare la fotografia di consistenza si deve utilizzare il SID, per poi importarla nel software di elaborazione utilizzato.

Eventuali disallineamenti devono essere regolarizzati con nuove comunicazioni.

4. Richieste di informazioni

Le comunicazioni sono utilizzate ai fini di accertamento e riscossione delle imposte, nei procedimenti penali e negli accertamenti di carattere patrimoniale.

(art. 32, co. 1, n. 7) DPR 600/1973; art. 51, co. 2, n. 7) DPR 633/1972)

5. Sanzioni

La violazione degli obblighi di comunicazione comporta la sanzione amministrativa **da euro 2.000 ad euro 21.000**.

Per l'omessa, tardiva, infedele comunicazione annuale si dovrebbe applicare la sanzione fissa **da euro 250 ad euro 2.000**.

(art. 10 DLGS 471/1997; art. 11, co. 1, lett. a) DLGS 471/1997)

6. Considerazioni finali e raccomandazioni

Le comunicazioni dei rapporti finanziari intrattenuti con le società partecipate possono risultare gravose ed impegnative per le holding industriali, in presenza di frequenti operazioni, e richiedono **conoscenza** degli **obblighi specifici di legge** e della **normativa tributaria** in generale, della **disciplina antiriciclaggio**, **competenze informatiche** e costante monitoraggio delle **informazioni su controparti contrattuali, soci e società partecipate**.

La raccolta e la gestione dei relativi dati devono essere **organizzate** in modo efficiente, per garantire il rispetto della normativa e l'esonero da responsabilità.

Per ogni informazione potete cliccare su questo link

[sito dell'Agenzia delle Entrate: comunicazioni degli intermediari finanziari](#)

aggiornato al 21/9/2021